



26

96

1691

7

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno ventisei di febbraio, alle ore sedici si è riunita l'Assemblea Straordinaria del Circolo A.R.C.I. "ADELINDO BACCI", preses i locali posti in Campi Bisenzio, località La Villa, via Colombina 5, per trattare il seguente Ordine del Giorno: ADOZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE.

Assume la presidenza dell'Assemblea, per unanime designazione dei presenti il legale rappresentante del Circolo, signor PAOLI FERRARO, il quale nomina suo segretario il signor ^{Stacc.} PAGI FRANCO, procedendo poi alla constatazione che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, che sono presenti Soci per una percentuale del cinquantanove per cento degli iscritti, e che, quindi, l'Assemblea è validamente costituita e per ciò atta a deliberare sull'avanti menzionato "Ordine del Giorno" in prima convocazione.

Il presidente espone le ragioni ed i criteri che hanno indotto il Consiglio Direttivo a proporre quanto all'Ordine del Giorno. L'Assemblea ascoltata la lettura del testo del nuovo Statuto, accoglie all'unanimità la proposta ed all'unanimità delibera di adottare quale nuovo statuto quello presentato allegato al presente atto.

Adempiti tutti i doveri del presidente e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore trentacinque.

Il presente verbale è stato letto ed approvato.

Ferraro
Pagi



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO RICREATIVO ADELINDO BACCI"

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO

ART.1

E' costituita con sede in Campi Bisenzio (FI), Località La Villa, Via Colombina n.5, un'Associazione di promozione sociale che assume la denominazione di "CIRCOLO RICREATIVO ADELINDO BACCI".

ART.2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e progressista.

Non persegue finalità di lucro ed aderisce all'ARCI – Associazione Nazionale di Cultura, Sport e Ricreazione, riconosciuta con D.M. del 2 agosto 1967 n.1017022/12000A, di cui condivide le finalità statutarie.

ART.3

Sono compiti dell'Associazione:

1. Promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri Soci, come dell'intera comunità, realizzando attività di promozione sociale nonché servizi;
2. Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
3. Favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra associazioni ed altre organizzazioni democratiche;
4. Avanzare proposte agli Enti Pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
5. Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei Soci e dei cittadini;
6. Promuovere esperienze culturali, ricreative e formative contro ogni forma di intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione, razzismo per l'affermazione di una cultura della pace.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

I SOCI

ART.4

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.5

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- Dichiarare di attenersi al presente Statuto, all'eventuale regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART.6

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ART.7

La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

I Soci hanno diritto a:

- a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- c) A discutere ed approvare i rendiconti;
- d) Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

ART.8

I Soci sono tenuti:

- Al pagamento della tessera sociale;
- Alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART.9

La qualifica di Socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale;
- c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) Espulsione o radiazione.

ART.10

I Soci sono sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
- c) L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- d) Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

- e) Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- f) L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci; oppure al Collegio dei Garanti di ARCI Nuova Associazione Provinciale.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART.11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) Dal fondo di riserva.

ART.12

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART.13

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

ART.14

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo sono deliberate dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

ART.15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sociale sarà devoluto come segue:

- In parte al fondo di riserva;
- Il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

GLI ORGANI SOCIALI

ART.16

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Sindaci Revisori.

L'ASSEMBLEA

ART.17

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Partecipano all'Assemblea generale tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenete la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni Socio.

ART.18

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal primo



gennaio al 30 aprile di ogni anno.

Essa:

1. Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. Approva il rendiconto annuale;
3. Delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
4. Approva gli stanziamenti per le iniziative previste dall'articolo 3 del presente Statuto;
5. Elege gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
6. Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri (massimo cinque), che propone i nomi dei Soci candidati, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;
7. Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART.19

L'Assemblea generale dei Soci può esser convocata in via Straordinaria per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione e nei casi previsti dagli articoli 21 e 34.

Tale Assemblea Straordinaria è convocata:

1. Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
2. Ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci Revisori;
3. Allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei Soci con diritto di voto.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART.20

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti con diritto al voto su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno salvo eccezioni di cui all'articolo 21.

La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART.21

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto.

Per deliberazioni riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 34.

ART.22

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta l'1/10 dei presenti aventi diritto al voto.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

ART.23

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.24

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 Consiglieri eletti fra i Soci.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART.25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;

3. L'Amministratore: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione;
4. Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Amministratore compongono la Presidenza.

Il Consiglio fissa inoltre le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

ART.26

Il consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo (1/3) dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

ART.27

Il Consiglio Direttivo deve:

1. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. Formulare i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. Predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;
4. Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
5. Compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
6. Formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
7. Deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
8. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
9. Stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti le attività sociali;
10. Favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione;

11. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
12. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
13. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo;

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ART.28

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

IL COLLEGIO DEI GARANTI

ART.29

Viene demandato al Collegio dei Garanti dell'ARCI Nuova Associazione Provinciale il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle deliberazioni.

Esso potrà deliberare l'espulsione dei Soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'articolo 10.



IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART.30

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri eletti dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

ART.31

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

ART.32

Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.

ART.33

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.34

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei Soci con diritto di voto presenti all'Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale con diritto di voto.

ART.35

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 34 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i Soci.

DISPOSIZIONE FINALE

ART.36

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.

Campi Bisenzio (FI), 20 Marzo 1999

Il Presidente
(Ferrero Paoli)

Ferrero Paoli

Il Segretario
(Franco Bacci)

Franco Bacci

REGISTRATO A FIRENZE (Atti Civili)
il 18 MAG. 2000 al N° 2288 Serie 3 A
Versate L. 252.000 (Duecentocinquantaquemila)

IL DIRETTORE
Dr. Oliviero Novelli





MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE
DEL NUMERO DI CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO

80026690489

UFFICIO COMPETENTE
FIRENZE 2

DENOMINAZIONE

CIRCOLO RICREATIVO ADELINDO BACCI

NAT. GIUR.

12

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA COLOMBINA 5

C. A. P.

50013

COMUNE

CAMPI BISENZIO

PROV.

FI

RAPPRESENTANTE: COGNOME

BACCI

NOME

FRANCO

CODICE FISCALE

BCCFNC60D15B507X

DATA.....07/07/2004.....

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

FIRENZE 3

IL FUNZIONARIO.....

AVVERTENZE

1. Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA. Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.
2. Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti per chiedere la correzione di tali dati.
3. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette competente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazione dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
5. La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione.